Consorzio di Bonifica in Destra del fiume Sele
S A L E R N O

ELEZIONI PER IL RINNOVO DELLE CARICHE CONSORTILI

SI RENDE NOTO

che da oggi, e per quindici giorni consecutivi è in pubblicazione nell'Albo Consorziale e nell'Albo Pretorio dei comuni di Battipaglia, Bellizzi, Campagna, Eboli, Giffoni Valle Piana, Montecorvino Pugliano, Montecorvino Rovella, Pontecagnano Faiano e Salerno, la Delibera n. 5 del Consiglio dei Delegati, adottata il 30.03.2015, che approva l'elenco e la composizione delle fasce degli aventi diritto al voto per l'Assemblea dei Consorziati, ai fini del rinnovo delle cariche consortili.

Durante lo stesso periodo l'elenco generale è depositato, a disposizione degli interessati, presso gli uffici del Consorzio e, per estratto presso i Comuni anzidetti.

I reclami contro le risultanze dell'elenco debbono essere diretti al Consiglio dei Delegati del Consorzio e fatti pervenire, mediante raccomandata a.r., presso la sede del Consorzio (C.so Vittorio Emanuele, 143 – Salerno) entro il termine perentorio delle ore 12 del quindicesimo giorno dall'ultimo di affissione presso l'Albo del Consorzio (art.12 dello Statuto).

Si ricorda che l'Assemblea è costituita dagli iscritti nel Catasto consortile e che hanno diritto al voto i componenti dell'Assemblea che siano in regola con il pagamento dei contributi consortili in riferimento ad un titolo di diritto reale su immobili ricadenti nel comprensorio o ad uno specifico onere derivante da contratto agrario (art.20 L.11.2.1971, n.11).

Salerno 31.03.2015

IL PRESIDENTE
(Dr. Vito BUSILLO)

ESTRATTO DELLO STATUTO

Art. 10 – Diritto al voto

L'elenco degli aventi diritto al voto, per ciascun consorziato, ordinato secondo lettere dell'alfabeto, dovrà contenere:

- le generalità;
- nel caso di rappresentanza necessaria di cui al quinto e sesto comma del presente articolo, anche le generalità del rappresentante, designato ai sensi del settimo comma del presente articolo;
- l'ammontare complessivo del contributo iscritto nei ruoli dell'esercizio finanziario precedente a quello nel quale sono state indette le elezioni;
- la fascia di contribuenza alla quale l'avente diritto al voto appartiene ai sensi del precedente art.8;
- l'indicazione del seggio presso il quale dovrà essere esercitato il diritto di voto;

Hanno diritto al voto i componenti l'Assemblea dei consorziati, di cui ai commi 1 e 2 del precedente art.7, che godono dei diritti civili e siano in regola con il pagamento dei contributi.

Ogni membro dell'Assemblea dei consorziati ha diritto ad un solo voto, a meno che non ricopra anche la qualifica di rappresentante legale di persone giuridiche, ovvero di curatore o amministratore di fallimento, secondo quanto previsto al 5° comma del presente articolo. In tal caso ha diritto a due voti distinti.

Ogni avente diritto al voto, da esercitarsi nella fascia in cui risulta maggior contribuente, può farsi rappresentare nell'Assemblea dei consorziati, mediante delega, da un altro consorziato iscritto nella stessa fascia e votante nella stessa sezione; non è ammesso il cumulo di più di due deleghe. Non hanno diritto al voto i consorziati persone fisiche che non godono dei diritti civili.

Per le persone giuridiche, per i minori e per gli interdetti, il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti; per i falliti e sottoposti ad amministrazione giudiziaria, dal curatore o dall'amministratore.

In caso di comunione, il diritto al voto è esercitato da uno dei partecipanti alla comunione stessa al quale è conferita delega dai titolari della maggioranza delle quote, computandosi anche la quota del delegato. In mancanza delle quote, si considera quale rappresentante, il primo intestatario della ditta iscritta nella lista degli aventi diritto al voto, con dichiarazione dello stesso di inesistenza di deleghe da parte degli altri titolari della comunione.

In ogni caso, i soggetti di cui ai commi 5 e 6 depositano alla segreteria del Consorzio, venti giorni prima della riunione dell'Assemblea dei consorziati, le relative deleghe o atti abilitanti all'espressione del voto.

Le deleghe sono conferite con atto scritto e la firma del delegante è autenticata da notaio, segretario comunale o funzionario del Consorzio all'uopo autorizzato.

Tali deleghe devono essere consegnate al Presidente del Seggio elettorale.